

PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

REG.(UE) 2021/1139

**BANDO DI ATTUAZIONE**

**FEAMPA**

**111102 - 2024**

<b>Obiettivo Strategico</b>	2- Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
<b>Obiettivo Specifico</b>	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
<b>Azione</b>	<i>1. Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti</i>
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
<b>Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79</b>	Codici operazioni: 1,2, 7, 47, 48, 53, 54, 55, 66

**Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento**

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI E ACRONIMI</b>	4
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO DELL'AZIONE</b>	6
<b>3</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	7
<b>4</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO:</b>	9
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	9
4.2	SCOPO DEGLI INTERVENTI	9
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	9
4.4	APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO	14
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	14
4.6	CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI	15
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO	15
4.8	DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	16
4.9	SPESE AMMISSIBILI	18
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	22
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	23
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	23
4.13	DOTAZIONE FINANZIARIA	23
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	23
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	27
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	31
4.17	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	31
<b>5</b>	<b>ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI</b>	35
5.1	TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	35
5.2	REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	36
5.3	PROROGHE	37
5.4	VARIANTI	38
5.5	ANTICIPI	40
5.6	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO	41
5.7	SALDO DEL CONTRIBUTO	42
5.8	VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	43
5.9	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	46
5.10	CONTROLLI	47

5.11	RECESSO .....	48
5.12	REVOCA.....	48
5.13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	48
5.14	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	49
5.15	CONTATTI .....	53

## 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
  - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
  - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un'imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia

Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).

- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- "Codice operazione" - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- O.I. - Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione (ai fini del presente bando il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione).
- "Operazione"- si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione.
- O.S. – Obiettivo specifico.
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).

## 2 INQUADRAMENTO DELL'AZIONE

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, l'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli stocks e per l'attuazione di Agenda 2030.

Il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 1 dell'Obiettivo Specifico 1.1 della Priorità 1 del PN FEAMPA 2021-2027 nell'ambito dell'intervento 2 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti".

La finalità dell'azione "Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti" è quella di rendere le imprese di piccola pesca costiera e quelle delle acque interne più competitive e resilienti. La crisi economica determinata dall'epidemia Covid-19 ha mostrato la fragilità delle modalità di commercializzazione di questo settore poco o nulla organizzato e, in seguito, la guerra in Ucraina ha comportato un aumento dei costi di produzione, prima tra tutti quello del carburante che sta ulteriormente indebolendo la tenuta di queste imprese. L'azione, quindi, punta a migliorare e qualificare i mezzi di produzione e a fornire valore a questa produzione.

Il presente bando, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

**Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento**

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
111102	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	1-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 7-Investimenti per migliorare la tracciabilità 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware 48-Investimenti in tecnologie dell'informazione - software 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro 66-Altro (economico)

### 3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto richiedente può presentare **una sola domanda di contributo**, la quale deve essere **trasmessa**:

**Da:** rappresentante legale dell'impresa richiedente. La trasmissione dell'istanza può anche essere effettuata da persone delegate dal legale rappresentante come di seguito specificato.

**Modalità:** dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale informatico **IOL – Istanze On Line** accessibile (dal 04/12/2024) tramite SPID dal link che verrà riportato nella pagina internet dedicata al presente bando reperibile sulla pagina internet del FEAMPA al seguente link:

<https://europa.regione.fvg.it/programmi-36605/feampa-39987>

La data e l'ora di avvenuta presentazione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora di trasmissione indicate dal sistema IOL.

**Termine:** la domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere trasmessa tramite IOL a partire dal 04/12/2024 ed **entro il 31/01/2025**.

**Modulistica:** la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della modulistica resa disponibile nella suddetta pagina del portale regionale dedicata al presente bando. Il dettaglio della documentazione richiesta e della relativa modulistica è riportato al successivo capitolo 4.8.

**Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC).** Pertanto eventuali integrazioni o comunicazioni successive dovranno essere trasmesse all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it) specificando l'oggetto **"FEAMPA 2021-2027 – Bando 111102"**. Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo pec.

#### **Trasmissione dell'istanza da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)**

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, redatta tramite l'utilizzo del Modulo 19, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza tramite il portale IOL, mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Anche l'invio della successiva corrispondenza dovrà pervenire dalla PEC dell'impresa beneficiaria che non potrà delegare l'invio della stessa ad altri soggetti. Presupposto di legittimità della delega è l'atto di conferimento della delega in forma scritta da parte del soggetto delegante.

**In caso di ricorso alla delega, la domanda di contributo (Modulo 01) e l'atto di conferimento della delega (Modulo 19) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale oppure firmati in originale su formato cartaceo, successivamente scansionati e corredati da scansione del documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità (i file devono essere scaricabili e leggibili).**

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;

- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante (ai fini del presente bando è ammessa la delega ai fini della sola trasmissione della domanda tramite il portale IOL).

## 4 SCHEDE DI INTERVENTO:

### 111102- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

#### 4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale, il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

#### 4.2 SCOPO DEGLI INTERVENTI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1: *"Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale"*.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- fornire più valore al prodotto, migliorare trasparenza, tracciabilità e marketing es: prima lavorazione del pescato, vendita diretta e digitale, tracciabilità del prodotto con sistemi IT e codici a barre e scanner;
- ristrutturare la flotta a favore della qualità delle produzioni, di migliori condizioni di salute e sicurezza a bordo e di stoccaggio del prodotto specificatamente all'obbligo di sbarco (di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015); per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il sostegno per l'adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico.

#### 4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

##### **01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica**

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nelle strutture a servizio della pesca ovvero a bordo delle imbarcazioni di piccola pesca costiera volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei

pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139<sup>1</sup>.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica;
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
  - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
  - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
  - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
  - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
  - catalizzatori;
  - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
  - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
  - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

## **02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile**

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle strutture a servizio dell'attività di pesca ovvero a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca, potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:

---

<sup>1</sup> Articolo 18 Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario;

Articolo 19 Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica.

- elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

#### **07-Investimenti per migliorare la tracciabilità**

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379.

#### **47- Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware**

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza (qualora se ne preveda la frequentazione).

#### **48- Investimenti in tecnologie dell'informazione - software**

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

#### **53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica**

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dagli sbarchi della piccola pesca costiera quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni di qualità,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità.

#### **54-Investimenti in dispositivi di sicurezza**

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIRB, SART (*search and rescue transponder*), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un **investimento a bordo**, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un **investimento destinato a singole attrezzature**, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

L'operazione 54 prevede l'ammissibilità di investimenti a bordo ovvero di acquisto e di installazione di attrezzature che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione; questo requisito può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero acquisto e installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo previsto di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti; in questa ultima casistica occorre che **in sede di controllo e nei 5 anni successivi alla chiusura dell'operazione il beneficiario dovrà mantenere il vincolo delle attrezzature incrementate.**

#### **55-Investimenti nelle condizioni di lavoro**

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera tali investimenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'opera morta delle imbarcazioni;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera gli elementi migliorativi degli spazi comuni riguarderanno la coperta dell'imbarcazione e l'eventuale cabina per la conduzione dell'imbarcazione;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un **investimento a bordo**, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un **investimento destinato a singole attrezzature**, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

#### **66-Altro (economico)**

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese della pesca di effettuare investimenti:

1. per migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;
2. che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
3. per gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

Gli investimenti di cui al punto 3 sono concessi ai proprietari delle imbarcazioni da pesca, ovvero all'impresa armatrice dell'imbarcazione da pesca, che hanno svolto un'attività in mare per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

#### **4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO**

L'azione attua quanto previsto dall'art.14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *"Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE"*. Pertanto, l'attuazione del presente bando non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.□

#### **4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO**

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, sono:

- Imprese di piccola pesca costiera;
- Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera;
- Armatori di imbarcazione di piccola pesca costiera;

Nel capitolo 4.7 sono indicate le ulteriori condizioni di ammissibilità degli interventi.

#### 4.6 CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese, qualora il cumulo con tali ulteriori aiuti determini un superamento dell'intensità dell'aiuto spettante ai sensi del presente bando.

#### 4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

**Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia**

<b>OPERAZIONI A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese di piccola pesca costiera, per le operazioni codice: 1, 2, 7, 47, 48, 53, 54, 55 e 66
Proprietari ed Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera per le operazioni di codice 1,2, 47,48,54,55, 66 comma 3
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ'</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
L'operazione deve essere connessa alla piccola pesca costiera
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Si considera avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia l'impresa proprietaria o armatrice di pescherecci registrati in uno dei Compartimenti marittimi del Friuli Venezia Giulia.
Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza
Per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m ed operanti nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18, prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS; il sostegno per adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed ed Adriatico per le operazioni di codice 54, 55 e 66 par 3 del capitolo 4.3
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
L'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese di pesca (RIP) e l'attività di pesca deve

risultare anche dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 e normativa successiva. Per quanto riguarda la regolarità negli obblighi in materia di imposte e tasse, si fa riferimento per affinità alle violazioni gravi definitivamente accertate come specificate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 1 dell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023.
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA, ancorché non esplicitamente richiamate nel presente bando.

#### 4.8 DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al contributo:

- **Modulo 01-Domanda di contributo;**
- **Modulo 02-Dichiarazioni;**
- **Modulo 03-Scheda progettuale**, contenente la relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma d'attuazione, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- **Modulo 04**-Elenco Preventivi;
- **Modulo 05**-Quadro Economico;
- **Modulo 06**-Criteri di Selezione;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- file **111102\_Excel moduli.xls** da allegare in **formato Excel editabile**.

I moduli **01, 02, 03, 04, 05** e **06** sono compilati attraverso il file **111102\_Excel moduli.xls**, la stampa di ogni foglio del file produrrà i relativi file .PDF, che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessi tramite il portale informatico dedicato. Il medesimo file andrà caricato e trasmesso anche in formato Excel editabile.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca copia della licenza di navigazione, del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria) e delle annotazioni di sicurezza;

- Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;
- Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, Log book, oppure per motopescherecci di lunghezza F.T. (UE) minore di 10 m, altra documentazione (quale ad esempio: documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita) atta a dimostrare che il peschereccio ha svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza (dal 01/01/2022 al 31/12/2023).
- Nel caso in cui il richiedente richieda il punteggio del criterio di selezione SR8 di cui al successivo capitolo 4.14, la documentazione atta a dimostrare i giorni di pesca a tal fine dichiarati;
- documentazione dei **tre preventivi** per la fornitura di beni e/o servizi, nonché per le spese generali, secondo le modalità indicate al successivo capitolo 4.9;
- per progetti che prevedono lavori:
  - Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) ai prezzari approvati dalla Giunta Regionale (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/>);
  - relazione, redatta da un professionista abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie;
  - tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento;
  - titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento;
  - relazione tecnica redatta dal professionista con documentazione fotografica ex-ante
  - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post). Planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- per le spese professionali, oltre alla documentazione relativa alla richiesta e successiva trasmissione dei preventivi, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate):

- computo metrico delle opere edili, con evidenza di quelle realizzate allo stato di avanzamento attuale, a firma del Direttore dei lavori;
  - copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
  - numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario);
  - Dichiarazioni rese utilizzando i moduli 20 e 21 ai fini della richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata o carente trasmissione della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa.

#### **4.9 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dal 03 novembre 2022 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg.(UE) n. 2021/1060, ferma restando l'ammissibilità della stessa.

Le spese devono essere sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo e in ogni caso entro il termine di chiusura del Programma, fissato al 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;

- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Eventuali oneri, solo nei casi in cui non siano recuperabili;
- d) Spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a d) sopra elencate.

### **Lavori**

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezziario approvato con Delibera di Giunta Regionale. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario regionale, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario regionale. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Non saranno considerati ammissibili lavori non compatibili con la normativa urbanistica vigente.

Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

### **Beni e servizi**

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Ciascun preventivo deve essere **corredato da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione**. La richiesta di preventivo, effettuata da parte dell'istante, dovrà esplicitare le particolari caratteristiche del bene o

servizio. I preventivi presentati devono essere **confrontabili** e in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. **Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.**

Le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente. Nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o di carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata dal tecnico progettista nonché documentazione da cui risulti l'unicità del fornitore e la carenza di soggetti che offrono i medesimi beni e servizi.

Nella procedura di richiesta dei preventivi deve essere garantita la necessaria separazione tra le imprese e la conseguente autonomia dei fornitori nella effettuazione dei preventivi stessi, con lo scopo di ottenere una congruità del prezzo preventivato legato al principio della corretta concorrenza e comparazione delle offerte. I preventivi pertanto devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili, anche di fatto, ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 tra i quali rientra qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Tra queste rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel paragrafo 4.3;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di pesca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);

- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione dell'intervento;

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per le operazioni 07 e 53, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

### **Altri oneri**

Ogni eventuale tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni ad esclusione dell'IVA che non è mai ammissibile.

### **Spese generali**

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; e sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
- ogni altro tributo od onere fiscale per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente a dette operazioni.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

#### **4.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda l'IVA, ai fini del presente bando, questa è considerata non ammissibile.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13;
- i deprezzamenti e le passività, a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi; gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014;
- le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- attrezzature da pesca e altre attrezzature in grado di aumentare la capacità di pesca del peschereccio, quali gru e verricelli ecc;
- sonar ed ecoscandaglio;
- spese per attività di diversificazione che non riguardano la pesca, ad esempio investimenti finalizzati al turismo, pescaturismo, ittiturismo, ristorazione, attività pedagogiche;
- spese per attività riguardanti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti ittici diversi dalle proprie catture.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio,
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca,
- f) la pesca sperimentale;

- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio.

#### **4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE**

Per ciascun **beneficiario** è fissato in **€ 250.000,00**, il limite massimo del **contributo concedibile**.

Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi di spesa inferiori a **€ 3.000,00** per ciascuna domanda.

#### **4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA**

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.

#### **4.13 DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in **€ 1.770.000,00** (risorse della priorità 1, obiettivo specifico 1.1, tipologia di intervento codice 02 del Piano finanziario FEAMPA); eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

#### **4.14 CRITERI DI SELEZIONE**

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

**Tabella4: Regia-Criteri di selezione dell'intervento**

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	2	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,95 R1=Media C=0,85	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	n.a.	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	n.a.	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	1	
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	R8<180 C=0 180≤R8<300 C=0,5 R8≥300 C=1	1	
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	1	
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,95 Q1=bassa C=0,85	18	

Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6<5 C=0 5≤Q6<10 C=0,5 10≤Q6<20 C=0,75 Q6≥20 C=1	3	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0,5	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5	
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	n.a.	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1>1C=1	1	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco <sup>2</sup> (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	2	

<sup>2</sup> Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,3) C = 1 (R>0,3)	5	
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1	n.a.	
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	n.a.	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	1	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	2	
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1	n.a.	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	3	
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	2	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,2) C = 1 (R>0,2)	2	
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,1) C = 1 (R>0,1)	n.a.	

SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	0,5	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza.

Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Le proposte progettuali potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.

In caso di ulteriore parità si seguirà l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data di trasmissione dell'istanza indicata dal sistema IOL.

#### 4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al capitolo 4.14

**Tabella 5: Nota metodologica ai criteri di selezione a regia**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di

	certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore.
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc.	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, ovvero associazioni di categoria, o altre associazioni; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese della pesca, che da altri soggetti qualificati, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139	Il criterio mira a favorire i pescatori imbarcati su imbarcazioni oggetto di arresto definitivo. Maggiore è il numero di giorni di lavoro svolti a bordo nel periodo di due anni precedenti l'istanza a valere sull'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 presentata dal proprietario, maggiore sarà il valore del coefficiente C.
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si

	assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> ).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento. A tal fine ogni spesa del progetto può essere attribuita ad un'unica operazione..
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 07 sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati all'utilizzo di specie alloctone

	presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143	dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143, altrimenti il valore del coefficiente C è 0
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra), sul costo totale del progetto
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 12, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 18 e/o 19, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 53 sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 10, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 54 sul totale dell'investimento del progetto
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 55 sul totale dell'investimento del progetto
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 66 sul totale dell'investimento del progetto. Per la valorizzazione del pescato si intendono tutti quegli investimenti di cui all'art.28, par.1, lettere a) e b) del Reg. (UE) 2022/2473
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 14 sul totale dell'investimento del progetto
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca,

manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca	altrimenti il coefficiente assume valore 0
--	--

#### 4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

**Tabella 6 Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27**

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
07	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità
54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone

**Tabella 7 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys**

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
2	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
53	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
66	CR 17	Entità che migliorano l'efficienza delle risorse nella produzione e / o nella trasformazione	Numero di entità
1	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub>	kWh/tonnellate
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 6 e 7, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza, quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

#### 4.17 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Servizio caccia e risorse ittiche, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse secondo le modalità indicate al capitolo 3 del presente bando tramite il portale informatico IOL – Istanze On Line, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMPA**, che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute. I suddetti codici potranno essere comunicati ai richiedenti anche prima dell'avvio formale dell'istruttoria.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2000, nella Delibera di Giunta Regionale n. 765 del 24/05/2024. Tali termini decorrono, per le istanze di finanziamento, dalla data del termine previsto dall'avviso per la presentazione della domanda.

### **Ricevibilità delle domande**

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, verranno considerate **irricevibili**, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10-bis della L 241/1990.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dalla trasmissione tramite il portale informatico IOL – Istanze On Line;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente (in caso di ricorso alla delega si vedano le relative modalità previste al precedente capitolo 3);
- la carenza di documentazione essenziale (si precisa che ai fini della ricevibilità della domanda dovranno essere tassativamente presenti tutti i seguenti Moduli: 01, 02 e 03);
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

Le domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

### **Avvio del procedimento**

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento **mediante posta certificata PEC** al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

### **Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza**

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente Azione, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle dichiarazioni fornite, anche tramite l'acquisizione di documentazione in capo ad altre amministrazioni.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria, salvo quanto diversamente disposto dai Regolamenti applicabili.

Alcune limitate e specifiche condizioni di ammissibilità potranno essere accertate dopo la graduatoria ma prima dell'emissione del decreto di concessione del finanziamento, fundamentalmente legate all'attuazione dell'intervento (es. autorizzazioni, concessioni) e non alle condizioni soggettive. In tali casi le relative istanze sono ammesse in graduatoria con riserva.

La **valutazione del punteggio** da attribuire alle domande viene effettuata nell'ambito della verifica di ammissibilità dell'istanza. Tale valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 di cui al precedente capitolo 4.14. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene successivamente formulata la graduatoria.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno (Modulo 06), eventualmente anche tramite integrazioni volontarie. Tali punteggi potranno essere oggetto di verifica, modifica ed attribuzione, nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa. In caso di riduzione del punteggio richiesto la modifica sarà notificata al richiedente ai sensi e con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990.

Eventuali **integrazioni o variazioni** presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa, mentre possono riguardare delle modifiche che meglio configurano e specificano l'attuazione delle finalità dell'istanza anche a rettifica delle precedenti indicazioni, fermo restando il contributo richiesto in domanda, che non potrà essere aumentato.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 7/2000 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessari in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto.

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Eventuali decurtazioni, inammissibilità o riduzioni del punteggio richiesto saranno notificate al richiedente ai sensi e con le procedure di cui all'art.10-bis della Legge 241/1990.

### **Graduatoria**

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, viene formulata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo nonché di quelle ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, disponendone la pubblicazione sullo specifico sito internet regionale per i programmi comunitari.

Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno. Le istanze "non ammissibili" e "non ricevibili" non vengono riportate.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMPA);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo finanziabile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Con la disponibilità di nuove risorse sul Piano Finanziario FEAMPA si potrà provvedere a integrare le risorse destinate alle operazioni, sulla base dell'ordine della graduatoria.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi alla graduatoria, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede, entro 12 mesi successivi alla data di approvazione della graduatoria, allo scorrimento della

medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse, verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.

### **Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)**

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario **per la sua accettazione, che si intende acquisita in assenza di osservazioni espresse entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.**

Il suddetto decreto sarà emesso previa acquisizione da parte del beneficiario, nel termine fissato dal Servizio caccia e risorse ittiche, della copia di eventuali concessioni/autorizzazioni/altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione del progetto o comunque connessi ad esso o copia delle domande dirette ad ottenerli, coerentemente con quanto risultante dal progetto approvato, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta presentazione delle stesse.

Il mancato invio della citata documentazione, potrà comportare l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili.

Le condizioni che riguardano gli interventi presenti nella domanda di sostegno, che hanno determinato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione utile alla finanziabilità in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali. In tale ultimo caso potrà essere contattato l'eventuale istante che in ragione del nuovo contesto risulti finanziabile e ancora interessato ad effettuare l'investimento. Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

## **5 ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI**

### **5.1 TEMPI DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI**

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è stabilito dal Servizio caccia e risorse ittiche con l'atto di concessione del contributo in relazione alla tipologia d'intervento come descritta con l'istanza. Indicativamente, a decorrere dalla data dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è così determinato:

- 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

In caso di compresenza di diversi investimenti per la medesima domanda di sostegno si assume la tempistica maggiore.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione degli interventi sarà effettuata sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il **termine per la rendicontazione** del progetto tramite presentazione dell'istanza di Saldo di cui al successivo capitolo 5.7, è fissato entro i 60 giorni successivi al termine di esecuzione del progetto stabilito nel decreto di concessione del contributo.

## 5.2 REQUISITI DELLE FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I documenti quali **fatture, ricevute fiscali**, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura **“Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....Codice FEAMPA.....”**. La stessa dicitura deve essere riportata nelle **causali di pagamento** con cui vengono pagate le medesime fatture.

Se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura **“Spesa PN FEAMPA 2021-2027”**, sia sulle fatture che nelle causali di pagamento.

**Ai sensi del dall'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non saranno considerate ammissibili a liquidazione le fatture che non riportino il codice CUP assegnato al progetto. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, un tanto non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP).**

**Le fatture inoltre dovranno riportare gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.**

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- Il documento giustificativo di spesa \_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP..... Codice FEAMPA .....
- Il documento giustificativo di spesa non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico

sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa), copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del predatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprensiva del n. Protocollo telematico, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione degli interventi devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

### **5.3 PROROGHE**

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori al Servizio caccia e risorse ittiche. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo (es. in caso di investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali per i quali è stata autorizzata la tempistica di 18 mesi, la proroga non può eccedere i 9 mesi).

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali, imprevisi o imprevedibili e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	08
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

#### 5.4 VARIANTI

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere **preventivamente** richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, come definiti nel capitolo 5.8 "Vincoli di alienabilità e di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all'altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni (all'interno della stessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono le seguenti: Investimenti strutturali; Macchine ed attrezzature; Spese per attività di formazione/consulenza; Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca. In ogni caso l'importo oggetto di variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici** del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori (ossia le classi definite dal prezzario regionale) ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. Con l'atto di Concessione di Variante eventuali economie comportanti una riduzione della spesa complessiva del progetto, saranno disimpegnate per permettere l'attuazione di altri aiuti.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per la richiesta di concessione di una variante in corso d'opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l'ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi etc.).

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante:

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità	09
Per la spesa variata, tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

## 5.5 ANTICIPI

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo di progetto. Tale richiesta può essere avanzata dietro presentazione di una garanzia fideiussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348.

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione e devono rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Documentazione da presentare	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante	10
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	11
Documentazione prevista per la richiesta della documentazione antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	

## 5.6 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) O ACCONTO

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 30.000,00**, può essere prevista una sola erogazione parziale (acconto) a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto l'anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al **30%** della spesa ammissibile a finanziamento, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata ammessa a liquidazione in base:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.), da inviare via pec all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it), deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc.)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 5.2, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14
Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni,	

pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al capitolo 5.9 ( <b>sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3</b> etc..)	

### 5.7 SALDO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione, via pec attraverso l'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine dei lavori stabilito nel decreto di concessione del contributo.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Documentazione da presentare	MODULO
Domanda liquidazione SALDO sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	12
Relazione dettagliata dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e relativa documentazione tecnica	
In caso di lavori, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro ecc)	13
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 5.2, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 5.2, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento	14

Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Indicatori di output e di risultato (ex post)	15
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili (se obbligatori in base alla normativa vigente) con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al capitolo 5.9 ( <b>sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..</b> )	

L'operazione per essere riconosciuta e liquidato l'aiuto deve attuare:

- le finalità primarie previste con l'istanza;
- dovrà attuare almeno il 60 % della spesa ammessa (soglia del 60% che potrà essere derogata in casi di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate).

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo, ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sarà applicata una **riduzione pari al 3% del contributo dovuto**. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di **decadenza dal sostegno**, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario o altre motivazioni riconosciute dall'OI.

## 5.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

**Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.**

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di attività di pesca (V e VI categoria), la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC ([agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)) al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 16 Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e presa d'atto rilasciata dall'Amministrazione competente.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto a comunicarla e alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di presa d'atto al Servizio caccia e risorse ittiche che lo rilascia l'autorizzazione se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc.), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

*<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>*

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

#### 1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

#### 2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

**a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
  - copia del certificato di morte;
  - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
  - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
  - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

- per successione anticipata:
  - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
  - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
  - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b)** rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

## 5.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- inviare annualmente, per cinque annualità a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del vincolo di destinazione di cui al precedente capitolo 5.8.

- **rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.**
- rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità: i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:
  - a) fornendo, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media ufficiali** del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
  - c) esponendo **targhe o cartelloni permanenti** chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, **con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 Euro**;
  - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster** di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'O.I. applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

## 5.10 CONTROLLI

In ogni momento potranno essere previsti controlli, anche in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Su tutte le spese rendicontate dal beneficiario potrà essere effettuato un controllo in loco, in particolare prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione inerente l'operazione.

### **5.11 RECESSO**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche attraverso l'indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it) tramite l'invio del Modulo 17 adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### **5.12 REVOCA**

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza o revoca, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire tramite rinuncia a seguito di comunicazione del beneficiario o tramite revoca parziale o totale su iniziativa del Servizio caccia e risorse ittiche, che la può disporre sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco o di segnalazioni pervenute da altri Organi di controllo (Autorità giudiziarie, AdA, Commissione UE).

La valutazione delle condizioni di decadenza o revoca è in capo all'Amministrazione regionale, che esprime altresì le relative motivazioni.

### **5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/feampa-39987>

Tutte le informazioni relative all'operazioni finanziata e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della

documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 03 – Scheda progettuale). Inoltre, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere il sostegno sarà pubblicato sul sito internet regionale dedicato al FEAMPA secondo quanto previsto dall'art. 49 par. 3) del Reg(UE) 2021/1060.

## **5.14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Regolamenti UE (Fondi SIE)**

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

### **Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;
- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

### **Normativa nazionale**

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997 n. 357, concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;
- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D. M. n°16741 del 26 luglio 2017 - recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);
- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);
- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).
- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

### **Normativa regionale**

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
- Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente integrato e modificato di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- Delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 e successive modifiche ed integrazioni, inerente l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- Delibera della Giunta regionale n. 765 del 24/05/2024 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1139- Determinazione dei termini del procedimento ai sensi della LR 7/2000;

### **5.15 CONTATTI**

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche <b>Servizio caccia e risorse ittiche</b> e-mail: <a href="mailto:cacciapesca@regione.fvg.it">cacciapesca@regione.fvg.it</a> PEC: <a href="mailto:agricoltura@certregione.fvg.it">agricoltura@certregione.fvg.it</a>	<b>Il responsabile del procedimento:</b> <b>il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche:</b> Avv. Valter Colussa e-mail: <a href="mailto:cacciapesca@regione.fvg.it">cacciapesca@regione.fvg.it</a>
<b>Per informazioni rivolgersi:</b> <b>alla Struttura stabile di Udine:</b> Fogale Lorenzo e-mail: <a href="mailto:lorenzo.fogale@regione.fvg.it">lorenzo.fogale@regione.fvg.it</a> Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925 <b>alla Struttura stabile di Trieste:</b> Stefano Kutin	

e-mail: stefano.kutin@regione.fvg.it  
Tel: 040 3774021

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE